



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 388 / 2025

DEL 20/10/2025

**OGGETTO: PRESA D'ATTO CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ DELLA
DIPENDENTE COD. MATR. N. 298**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO che con nota del 03/09/202, protocollo 11891, la dipendente cod. matr. n.298 in dotazione organica a tempo pieno e indeterminato ha presentato il certificato attestante lo stato di gravidanza e la richiesta di concessione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, con decorrenza dal 20/10/2025 ;

VISTA:

- la certificazione rilasciata dal medico specialista, agli atti d'ufficio, attestante che l'evoluzione fisiologica della gestazione è tale da consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al termine della gravidanza;
- la successiva nota della dipendente cod. matr. n. 298, del 16.10.2025 prot.13699, con la quale comunica di avvalersi del congedo per maternità a far corso dal 20.11.2025 (un mese prima della data presunta del parto), esercitando l'opzione della flessibilità come previsto dal comma 1.1 dell'art. 16Del D. Lgs. 151/2001

DATO ATTO che il D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 ed in particolare l'articolo 16 dispone l'obbligo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

VISTO l'art. 16, comma 1.1, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi

di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

VISTA la certificazione, agli atti d'ufficio, con cui il Medico Specialista in relazione alla richiesta del congedo di maternità, ai sensi dell' art. 16, comma 1.1, D.lgs. n. 151/2001, della dipendente con matricola , ha espresso parere favorevole a posticipare il congedo e, pertanto, a far proseguire l'attività lavorativa sino al termine della gravidanza;

Visto il decreto del Sindaco n. 6/2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Servizi alla persona

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. Di collocare la dipendente con cod. 298, in congedo obbligatorio di maternità dal 20.11.2025 (un mese prima della data presunta del parto) per i successivi cinque mesi, con rientro in servizio previsto per il giorno 20.04.2026

2.Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. Di trasmettere all'Ufficio Personale il presente atto per gli adempimenti di competenza

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/10/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)